



COMUNE DI OLBIA

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B PUNTO 3) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP S.P.A. CON L'IMPIEGO DEL MEPA DI CONSIP S.P.A. PER L'ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO BIENNALE ALLA RIVISTA ON LINE "I SERVIZI DEMOGRAFICI" E DELL'ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "I SERVIZI DEMOGRAFICI" COMPRENSIVO DELL'AGENDA 2025 di Maggioli Spa.

Art. 1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio dell'abbonamento biennale alla rivista on line I Servizi Demografici e la fornitura dell'abbonamento annuale al sito internet i servizi demografici con agenda 2025.

Art. 2 – Durata del Contratto

La durata dell'appalto è stabilita:

- per l'abbonamento alla rivista on line "I Servizi Demografici" in anni due, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
- per l'abbonamento al sito internet "I Servizi Demografici" (comprensivo di agenda 2025), in anni uno, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 4 – Disciplina del servizio

Il servizio si articola nell'acquisto dell'abbonamento biennale della rivista on line I Servizi Demografici e nel rinnovo dell'abbonamento annuale al sito internet "I Servizi Demografici" (quest'ultimo comprensivo dell'agenda dei Servizi Demografici 2025).

Art. 6 – Tempi e Modalità di consegna

I tempi di attivazione sono 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.

Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta con propri capitali, con proprio personale, attrezzature e macchine, con l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

Art. 8 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Sospensione del servizio

Il RUP/Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) Per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Nei mesi di sospensione del servizio alla ditta incaricata non verrà corrisposto alcun compenso.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 10 – Corrispettivo

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario/postale previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture, intestate al Comune di Olbia – Servizio Elettorale Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potranno essere emesse successivamente agli adempimenti indicati al successivo art. 11.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

1. Descrizione del servizio
2. Numero e data della determinazione del Dirigente di Settore che verrà comunicata al momento dell'affidamento
3. CIG
4. Il codice univoco ufficio: J65OW6
5. La dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972".

I pagamenti verranno effettuati, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, tramite bonifico su conto corrente bancario/postale.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Dalle fatture saranno detratte le eventuali penalità applicate.

Art. 11 - Revisione prezzi

Per il servizio dell'abbonamento biennale alla rivista on line I Servizi Demografici è ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 12 – Controllo tecnico-contabile e amministrativo

Il RUP deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante secondo le competenze che gli vengono assegnate dalla vigente normativa di settore.

In caso di regolarità del DURC, il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione nel quale verrà indicato l'importo che dovrà essere riportato in fattura. Il C.R.E. verrà trasmesso alla ditta affidataria la quale entro 5 giorni dal ricevimento dovrà restituirli firmati. All'atto della firma la Ditta affidataria potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Successivamente all'emissione del CRE ed alla restituzione dello stesso debitamente firmato da parte della ditta affidataria, quest'ultima potrà emettere fattura.

Art. 13 – Obblighi assicurativi - Infortuni e danni

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 17 – Penalità

Si rinvia all'articolo 10 delle condizioni generali di contratto allegate al Bando Consip "Servizi".

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Si rinvia all'articolo 12 delle condizioni generali di contratto allegate al Bando Consip "Servizi".

In caso di sospensione ingiustificata del servizio, il Comune di Olbia avrà la piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando alla Ditta affidataria la relativa spesa, salva ogni altra ragione od azione, con rivalsa sulla cauzione e/o sui corrispettivi dovuti.

Art. 19 – Diritto di recesso

Si rinvia alle condizioni generali di contratto – allegato al Bando Consip "Servizi".

Art. 20 – Revoca della procedura di affidamento

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura di affidamento in ogni momento, prima della stipulazione del contratto, o in pendenza di esso prima dell'affidamento del servizio, a suo insindacabile giudizio. In tal caso la ditta partecipante non potrà vantare alcun diritto né chiedere alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 21 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Tempio Pausania.

Art. 22 – Spese a carico della ditta affidataria

La stipulazione del contratto avverrà nella forma della scrittura privata firmata digitalmente in modalità telematica su piattaforma CONSIP.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'affidatario può costituire motivo di revoca dell'affidamento.

Art. 23 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la

società, tramite i propri operatori, è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Olbia approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 23/04/2024 e pubblicato in “Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale al seguente link:

<https://comuneolbia.amministrazioneaperta.it/atti-general-codice-disciplinare-e-di-condotta/>

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto di fornitura/servizio le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Tale informativa è contenuta nella lettera d'invito, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, **ove necessario**, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate;

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'affidatario dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 L. 190/2012, art. 29 d.lgs. 50/2016), il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto il fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'affidatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi compresa quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi allegati; si impegna, altresì ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

L'affidatario prende atto che l'ente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Art. 25 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 26 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i., l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara CIG successivamente comunicato;
- l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art. 27 - Norme applicabili

La presente procedura è regolata dalle presenti condizioni particolari di contratto, dalle condizioni generali di contratto di Consip (allegato al Bando "Servizi"), dalla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, dal Codice Civile e da altre disposizioni in quanto compatibili.

Il Dirigente/Rup
F.to digitalmente
Dott.ssa Annamaria Manca